

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Rivalutazione di beni d'impresa e partecipazioni

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che il decreto «Agosto» prevede, a favore di società di capitali ed enti commerciali che non adottano i principi contabili internazionali, la possibilità di effettuare la rivalutazione di beni d'impresa e partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, versando sul maggior valore attribuito un'imposta sostitutiva. La rivalutazione dev'essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Premessa

Il decreto «Agosto» consente alle imprese assoggettate a Ires che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, anche in deroga alle disposizioni del Codice civile e alle norme speciali, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa (cd. immobili merce), mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva.

Chi sono i soggetti che possono usufruire della rivalutazione

Possono effettuare la rivalutazione tutti i soggetti titolari di reddito di impresa e precisamente:

- le **società per azioni**, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata residenti nel territorio dello Stato;
- le **società cooperative** e di mutua assicurazione, residenti nel territorio dello Stato;
- le **società europee** di cui al [regolamento \(CE\) n. 2157/2001](#) e società cooperative europee di cui al [regolamento \(CE\) n. 1435/2003](#), residenti nel territorio dello Stato;
- le aziende speciali;
- gli **enti pubblici e privati diversi dalle società**, nonché i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di **attività commerciali** e soggetti equiparati;
- gli **enti pubblici e privati diversi dalle società**, nonché i trust, che **non** hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di **attività commerciali**, per i beni relativi all'attività commerciale esercitata;
- le **società di ogni tipo** e gli **enti non residenti**, compresi i trust, nonché le **persone fisiche** non residenti, che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni.

Studio Poppi

La rivalutazione avviene **anche in deroga ai vincoli giuridici** disposti dall'articolo [2426 del c.c.](#) e da altre disposizioni normative.

Tali vincoli sono posti al fine di evitare che gli amministratori perseguano comportamenti opportunistici, finalizzati ad accrescere o ridurre il patrimonio aziendale rispetto al valore che risulterebbe dall'applicazione di principi di valutazione convenzionalmente accettati, utilizzati per conferire omogeneità` alle determinazioni quantitative d'azienda.

La rivalutazione, come anticipato, deve essere eseguita **nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019**, può essere effettuata distintamente per ciascun bene e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

Altri soggetti interessati dalla rivalutazione

Il comma 7, dell'articolo 110, del decreto «Agosto» stabilisce l'applicabilità`, in quanto compatibili, di **norme adottate con riferimento a esercizi precedenti in materia di rivalutazione**: si tratta degli articoli. 11, 13, 14 e 15 della [legge n. 342 del 2000](#) e dei relativi decreti attuativi (decreti del ministro delle Finanze n. 162 del 2001, e del ministro dell'Economia e delle Finanze n. 86 del 2001), nonché dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1, della L. n. 311 del 2004 (legge Finanziaria 2005).

In particolare, il richiamo all'articolo [15 della legge n. 342](#) prevede l'**applicabilità delle norme sulla rivalutazione**, per i beni relativi alle attività` commerciali esercitate, anche:

1. dalle **imprese individuali**;
2. dalle **società` in nome collettivo**;
3. dalle **società in accomandita semplice ed equiparate**.

Beni che possono formare oggetto di rivalutazione

Possono formare oggetto di rivalutazione **i beni d'impresa**, con esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, **nonché le partecipazioni in società controllate e collegate** ai sensi dell'articolo [2359 c.c.](#), costituenti immobilizzazioni.

La rivalutazione dei beni di impresa **è applicabile**:

1. alle **immobilizzazioni materiali ammortizzabili e non ammortizzabili**. Il riferimento è agli immobili, ai beni mobili iscritti in pubblici registri, agli impianti e i macchinari, alle attrezzature industriali e commerciali;
2. alle **immobilizzazioni immateriali**, costituite da beni consistenti in diritti giuridicamente tutelati. Tra questi rientrano, per esempio, i diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, i diritti di concessione, le licenze, i marchi, il know-how e altri diritti simili iscritti

Studio Poppi

nell'attivo del bilancio ovvero, ancorché **non più iscritti** in quanto interamente ammortizzati, che siano ancora tutelati ai sensi delle vigenti disposizioni normative;

3. le **partecipazioni**, costituenti immobilizzazioni finanziarie, in **società controllate o collegate** ai sensi dell'articolo [2359 c.c.](#)

Per converso, come indicato dalla circolare dell'agenzia delle Entrate n. 14/E/2017 (che si riferiva alla rivalutazione contenuta nella legge di Bilancio 2017 ma sostanzialmente identica a quella oggetto del presente commento, con i periodi temporali differenti) **non possono formare oggetto di rivalutazione** invece:

1. i **beni materiali e immateriali** alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa (materie prime, merci, prodotti finiti, ecc.). Si ritiene siano esclusi tutti i beni merce, nonostante la norma si limiti a prevedere l'esclusione solo con riferimento alla categoria degli immobili merce;
2. l'**avviamento**, i **costi pluriennali**, i **beni monetari** (denaro, crediti, obbligazioni, comprese quelle convertibili, ecc.);
3. le **partecipazioni** che **non siano di controllo o di collegamento** ai sensi dell'articolo [2359 c.c.](#);
4. le **partecipazioni** che **non costituiscono immobilizzazioni** finanziarie, ancorché considerate di controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo [2359 c.c.](#)

Va evidenziato che, in generale, i **beni destinati a partecipare** per più esercizi all'attività produttiva (immobilizzazioni) devono essere iscritti **in base al costo di acquisto o di produzione**, e **sistematicamente ammortizzati**, per cui una quota del loro valore deve essere sottratta in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità` di utilizzazione.

Con riferimento alle **partecipazioni** in società nei confronti delle quali viene esercitata un'influenza dominante o notevole (rispettivamente controllate e collegate ai sensi dell'articolo [2359 c.c.](#)), in alternativa al criterio del costo, il Codice civile consente di iscrivere le attività` per **un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto** risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato e dagli articoli [2423 e 2423-bis c.c.](#)

L'**avviamento** (se acquisito a titolo oneroso), i **costi di impianto** e di ampliamento e i **costi di sviluppo** aventi utilità` pluriennale **possono essere iscritti** nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale. I crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il **criterio del costo ammortizzato**, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo. Le **attività` finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni** sono iscritte all'equo valore di mercato (*fair value*). Le **altre attività` che non costituiscono immobilizzazioni** sono iscritte in base al costo di acquisto o, in alternativa, al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore.

Studio Poppi

Modalità di rivalutazione dei beni

Diverse sono le modalità di rivalutazione dei beni in commento, e a tal proposito **valgono le disposizioni espresse in passato**, con particolare riferimento al Dm 162/2001 (*Regolamento recante modalità di attuazione delle disposizioni tributarie in materia di rivalutazione dei beni delle imprese e del riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio, ai sensi degli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342*).

La rivalutazione può avvenire, quindi, secondo le **seguenti modalità alternative**:

- 1) **rivalutazione del costo storico e del fondo di ammortamento**, mantenendo inalterata l'originaria durata del processo di ammortamento;
- 2) **rivalutazione del solo costo storico**: tale metodo determina un allungamento del processo di ammortamento, se viene mantenuto inalterato il precedente coefficiente, oppure un incremento del coefficiente se s'intende lasciare inalterata la durata del periodo di vita utile del cespite. In tale ultimo caso, le imprese stanzieranno quote di ammortamento maggiori di quelle che si sarebbero determinate applicando il coefficiente precedentemente utilizzato, facendone menzione in nota integrativa;
- 3) **riduzione del fondo di ammortamento**: tale metodo comporta lo stanziamento di ammortamenti su un costo analogo a quello originario.

La rivalutazione effettuata secondo le modalità sub 1) e sub 2) non potrà mai portare il costo rivalutato del bene ad un valore superiore a quello di sostituzione. Per valore di sostituzione s'intende il costo di acquisto di un bene nuovo della medesima tipologia, oppure il valore attuale del bene incrementato dei costi di ripristino della sua originaria funzionalità.

La rivalutazione proporzionale del valore lordo dei beni e del relativo fondo di ammortamento (ipotesi sub 1), ad esempio, consente di ammortizzare il bene secondo il piano di ammortamento originario, mentre la rivalutazione del solo valore lordo (ipotesi sub 2) può determinare sia il mantenimento che il prolungamento della durata del periodo di ammortamento.

La rivalutazione operata attraverso la riduzione del fondo di ammortamento (ipotesi sub 3), infine, determina un allungamento del predetto periodo di ammortamento.

Rivalutazione di un solo bene

Di rilievo, in riferimento alla disposizione in commento, è certamente il fatto che la norma contenuta nell'articolo 110 del decreto «Agosto», concede la possibilità di operare la **rivalutazione anche su un singolo bene** (rientrante tra quelli rivalutabili, cioè diverso dai beni-merce), **senza dover quindi necessariamente rivalutare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria** con applicazione di un unico criterio all'interno della medesima categoria.

Sarà dunque possibile, all'interno di una categoria composta, per esempio di due cespiti:

- rivalutare un cespite e lasciare inalterato il valore dell'altro;

Studio Poppi

- oppure rivalutare un cespite solo civilisticamente, rivalutare l'altro bene anche fiscalmente (pagando il 3%).

Saldo attivo di rivalutazione

Il **saldo attivo** della rivalutazione può essere **affrancato**, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'**imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del **10%**, da versare con le modalità indicate al paragrafo successivo.

Il **maggior valore attribuito** ai beni ed alle partecipazioni può essere **riconosciuto**, ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, a decorrere **dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita**, mediante il versamento di un'**imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi e dell'Irap nella misura del **3%** per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili.

Rivalutazione solo civilistica

Il decreto «Agosto» consente alle imprese di avere a disposizione **due possibili alternative** potendo effettuare una **rivalutazione gratuita, senza ottenere il riconoscimento fiscale** dei maggiori valori, e a **pagamento, versando l'imposta sostitutiva del 3%, in modo da ottenere la rilevanza fiscale** dei valori rivalutati.

Tale possibilità si evince dal contenuto dell'articolo 110. Infatti, la disposizione prevede che il maggior valore attribuito in sede di rivalutazione dei beni può essere riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e ai fini Irap, mediante il pagamento dell'imposta sostitutiva. Il presupposto che il legislatore abbia utilizzato il termine «può essere riconosciuto» porta a ritenere che il soggetto interessato è in grado di effettuare la stessa operazione senza il pagamento del tributo, gratuitamente. In tale ipotesi si ritiene che l'esposizione in bilancio del maggior valore sia sicuramente legittima in deroga alla disciplina civilistica ordinaria.

Per converso, da un punto di vista fiscale dovranno essere presi in considerazione i valori non rivalutati. Tale interpretazione è identica a quella prevista dal [DL 185/2008](#), (cd. decreto «anti crisi») che consentiva ai soggetti interessati di effettuare, con le stesse modalità, la rivalutazione gratuita dei beni di impresa.

Norma più favorevole rispetto alla legge di Bilancio 2020

La rivalutazione dei beni, come anticipato, potrà essere, a **scelta del contribuente, anche gratuita**. Inoltre, sono previste condizioni di maggior favore in quanto **l'imposta sostitutiva da versare**, al fine di ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori, **è di gran lunga inferiore** rispetto alle aliquote applicabili in occasione delle precedenti rivalutazioni poiché la misura applicabile dal decreto «Agosto» è pari al 3%.

In generale, però, la disposizione normativa è più favorevole per i contribuenti. Infatti, è possibile determinare le **quote di ammortamento sui valori rivalutati già** con decorrenza **dall'esercizio 2021**. Invece, i predetti valori incideranno sulla **determinazione delle plusvalenze o delle minusvalenze dal 1° gennaio 2024**.

Studio Poppi

Versamento delle imposte sostitutive

Le imposte sostitutive per la rivalutazione dei beni di impresa possono essere versate in **un massimo di tre rate**.

La prima rata ha scadenza entro il termine previsto per il **versamento a saldo delle imposte sui redditi** relative al periodo d'imposta con riferimento al quale **la rivalutazione è eseguita**, e le altre con scadenza entro il termine, rispettivamente, previsto per il **versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi**.

Gli importi da versare possono essere **compensati** ai sensi delle disposizioni recate dal [Dlgs n. 241 del 1997](#).

Cessione o assegnazione ai soci dei beni rivalutati

In caso di **cessione a titolo oneroso**, di **assegnazione ai soci** o di **destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa** o al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle **plusvalenze o minusvalenze** si ha riguardo al **costo del bene prima della rivalutazione**.

Soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali

La norma contenuta nell'articolo 110 del decreto «Agosto» consente che il **riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti a bilancio**, disposto dall'articolo [14, comma 1, della legge n. 342 del 2000](#) (cd. riallineamento), venga applicato **anche ai soggetti che redigono il bilancio** in base ai principi contabili internazionali di cui al [regolamento \(CE\) n. 1606/2002](#), con riferimento alle partecipazioni che costituiscono **immobilizzazioni finanziarie** ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, del Tuir.

All'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva evidenziata nel paragrafo precedente, e` vincolata una **riserva in sospensione d'imposta** ai fini fiscali che può` essere affrancata versando l'imposta sostitutiva sul saldo attivo cumulativo della rivalutazione.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

Studio Poppi

Via Casalino, 5/H
24121 Bergamo - Italy
Tel. +39 035 237373
Fax +39 035 237392
info@studiopoppi.com
www.studiopoppi.com